Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 80
SEDUTA DEL 19/07/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PER SPESE LEGALI DI CUI ALLE SENTENZE DEL TAR TOSCANA N. 325/2017 E 1761/2016.

L'anno duemiladiciassette e questo giorno diciannove del mese di Luglio alle ore 12:15 nella residenza civica, si e' riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Sindaco	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Vice Sindaco	Presente
MARTINI GIOVANNI	Assessore	Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totale Assenti : n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Gabriella ALLORI - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PER SPESE LEGALI DI CUI ALLE SENTENZE DEL TAR TOSCANA N. 325/2017 E 1761/2016.

Premesso che, con ricorso RG n. 843 del 2012, integrato successivamente da motivi aggiuntivi, il Comune di Portoferraio quale ente capofila di alcune delle Amministrazioni Comunali facenti parte della ex Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano ha impugnato davanti al TAR della Toscana la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 319 del 23.4.2012, il piano di successione allegato alla suddetta deliberazione, la nota del Commissario straordinario del 4.5.2012, la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 359 del 7.5.2012, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 14.5.2012, ed atti ad esso collegati e integrativi.;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 29/10/2013 avente ad oggetto: "*Avvio della procedura ad evidenza pubblica per incarico professionale legale per incarico "ad adiuvandum" nel ricorso promosso dal Comune di Portoferraio al TAR in merito alla disciolta Comunità Montana*", con la quale la Giunta Comunale decideva di procedere mediante ricorso "ad adiuvandum" del Comune di Marciana Marina nel ricorso al TAR Toscana già formalizzato dal Comune di Portoferraio contro tutti i decreti e gli atti amministrativi che hanno ritenuto di porre a carico dei Comuni elbani l'enorme passivo della Comunità Montana dell'Arcipelago Toscano e della Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano;

Preso atto della determinazione n. 266 del 13/12/2013 con la quale veniva incaricato l'Avv. Francesca Mazzonetto per l'espletamento dell'incarico consistente nell'intervento adesivo "ad adiuvandum" nel ricorso al TAR Toscana proposto dal Comune di Portoferraio;

Dato atto che l'Avvocato incaricato dal Comune, in condivisione con il ricorso presentato dal Comune di Portoferraio, ha provveduto alla redazione della memoria di costituzione per il Comune di Marciana Marina nel giudizio pendente innanzi la Sezione I n. di R.G. 843/2012, facendo proprie le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo promosso dal Comune di Portoferraio;

Rilevato che il Comune di Marciana Marina con autonomo ricorso ha impugnato il decreto n. 12/2013 del Commissario Liquidatore dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, che imponeva la restituzione di somme alla Regione a suo tempo erogate all'Unione per la realizzazione di un canile comprensoriale;

Preso atto che il Comune di Portoferraio ha depositato in giudizio in data 11.10.2016 un'istanza di sopravvenuta carenza di interesse relativamente al ricorso RG n. 843/2012 per avere in corso con la Regione Toscana un confronto per la definizione extra processuale delle problematiche emerse in sede di redazione del Piano;

Richiamata la Sentenza del TAR Toscana n. 1726/2016 del 9 novembre 2016, pubblicata il 12/12/2016, sul ricorso numero di registro generale 585 del 2014, proposto dal Comune di Marciana Marina contro il Comune di Portoferraio, il Comune di Capoliveri e la Regione Toscana, per l'annullamento del decreto del Commissario liquidatore della disciolta Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano n. 12 del 20/8/2013, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Prima, ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 843/2012 presentato dal Comune di Portoferraio per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite e ha dichiarato altresì inammissibile il ricorso RG n. 585/2012, condannando il Comune di Marciana Marina alla refusione delle spese legali nei confronti delle parti costituite, che si liquidano in € 2.000,00 in favore di ciascuna delle altre amministrazioni costituite;

Vista la Sentenza del TAR Toscana Sez, I, R.G. n. 325/2017 del 9/11/2016, pubblicata il 6/3/2017, sul ricorso numero di registro generale 624 del 2014 proposto dal Comune di Marciana Marina contro il Comune di Portoferraio, la Regione Toscana e il Comune di Capoliveri per l'annullamento di alcuni decreti del Commissario Liquidatore dell'ex Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) condanna il Comune di Marciana Marina alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00 in favore di ciascuna delle controparti costituite;

Dato atto che, al fine di dirimere bonariamente la controversia in parola, sono state avviate dalle parti interessate trattative che, nel riconoscimento delle posizioni giuridiche sostenute da entrambe le parti, possano contemperare equamente le richieste reciprocamente avanzate, così come previsto dall'art. 1965 del Codice Civile;

Rilevato che, a seguito di pregressi colloqui e di comunicazioni scritte, il Comune di Marciana Marina, a scopo transattivo, rinunciava a proporre appello contro le sentenze TAR Toscana Sez. I, R.G. n. 325/2017 e n. 1761/2016, accettando di pagare l'importo onnicomprensivo di € 1.500,00, a titolo di spese di giudizio;

Visto l'Accordo Transattivo in relazione alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sez. I, R.G. n. 325/2017 e n. 1761/2016 con il quale l'Avv. Nicola Gentini, difensore della Regione Toscana nei giudizi n.585/2014, 624/2014, 1264/2014, 51/2015 dichiarava di riconoscere esaurito l'obbligo da parte del Comune di Marciana Marina, ricorrente nei giudizi al TAR di cui sopra, di corrispondere le spese legali dovute all'amministrazione regionale, con il versamento della somma complessiva di euro 1.500 in luogo dei 5.000 euro quantificati dal TAR. a fronte dell'impegno del Comune a non presentare appello al Consiglio di Stato avverso nessuna delle due sentenze del T.A.R. Toscana e non coltivare alcuna azione nei confronti della Regione Toscana, connessa ai ricorsi medesimi e a non opporre alla Regione Toscana eccezioni tese ad eludere il contenuto delle sentenze stesse:

Rilevato che, da parte sua, il Sindaco del Comune di Marciana Marina Andrea Ciumei, già ricorrente nei giudizi presso il TAR della Toscana 585/2014, 624/2014, 1264/2014, 51/2015 dichiarava di accettare la proposta transattiva, impegnando a versare la somma di € 1.500,00 a titolo di spese di giudizio entro e non oltre 40 giorni dalla stipula e a non presentare appello in Consiglio di Stato avverso le due Sentenze e a non coltivare alcuna azione nei confronti della Regione Toscana;

Vista la comunicazione prot. n. 4256 del 9 giugno 2017 con la quale il Sindaco di Marciana Marina provvedeva a comunicare la rinuncia a proporre appello contro le sentenze del Tar Toscana Sez. I, R.G. n. 325/2017 e n. 1761/2016, accettando di pagare l'importo onnicomprensivo di € 1.500,00 a titolo di spese di giudizio, inviando l'Accordo Transattivo firmato in data 9 giugno 2017;

Vista la successiva comunicazione da parte dell'Avvocatura Regionale della Regione Toscana, prot. n. 4385 del 14/6/2017 con la quale l'Avv. Nicola Gentini, in riscontro alla nota prot. n. 4256 del 9/6/2017, inviava l'Accordo Transattivo sottoscritto da entrambe le parti e nella quale si prendeva atto della rinuncia del Comune a proporre appello, riconoscendo che, con il versamento della somma onnicomprensiva di euro 1.500,00, da versarsi non oltre quaranta giorni dalla ricezione da parte del Comune della nota, sarà esaurito l'obbligo di corresponsione delle spese legali;

Dato atto, alla luce di quanto precede, che la competenza all'approvazione dell'Accordo transattivo risulta in capo alla Giunta Comunale;

Visto l'atto transattivo predisposto fra le parti ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che i contenuti in esso previsti risolvono in modo ragionevole e rispondente all'interesse pubblico una controversia pendente da anni e tutt'ora incerta negli esiti, con l'ulteriore aggravarsi delle spese di giudizio conseguenti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di competenza del Responsabile dell'Area Contabile in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1) Di prendere atto, approvandolo con le motivazioni in premessa indicate, dell'Accordo Transattivo sottoscritto in data 9/6/2017 tra la Regione Toscana, rappresentata dall'Avv. Nicola Gentil e il Sindaco pro-tempore, Sig. Andrea Ciumei, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) Di disporre l'immediato adempimento agli impegni derivanti e conseguenti dal presente atto e, in particolare, il pagamento dell'importo convenuto tra le parti in complessivi € 1.500,00;

3) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

(Allegato alla Delibera n. 80 del 19/7/2017)

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PER SPESE LEGALI DI CUI ALLE SENTENZE DEL TAR TOSCANA N. 325/2017 E 1761/2016.

* * * * * * * *

PARERI AI SENSI ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LEG.VO 18.8.2000, n. 267

* * * * *

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole,

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Rag. Daniele Segnini

Marciana Marina 19/7/2017

COMUNE DI MARCIANA MARINA - Prov. di Livorno -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Marciana Marina, 19/7/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Rag. Daniele Segnini

COMUNE DI MARCIANA MARINA - Prov. di Livorno -

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Avvocatura Regionale

ACCORDO TRANSATTIVO

in Relazione alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la **Toscana, Sez. I, R.G. n. 325/2017 e n. 1761/2016**

****

Il sottoscritto avv. Nicola Gentini, nato a Portoferraio (LI) il 29/12/1974, CF: GNTNCL74T29G912G in qualità di difensore della Regione Toscana nei giudizi Rg nn. **585/2014; 624/2014; 1264/2014; 51/2015**, come da mandato del rappresentante legale dott. Enrico Rossi;

Dichiara:

di riconoscere esaurito l'obbligo da parte del comune di Marciana Marina, ricorrente nei giudizi al TAR sopra evidenziati, di corrispondere le spese legali dovute all'amministrazione regionale, con il versamento della **somma complessiva di euro 1.500 (millecinquecento/00)**, in luogo delle euro 5.000 quantificate dal T.A.R., a fronte dell'impegno del comune medesimo, di seguito formalizzato, a non presentare appello al Consiglio di Stato avverso nessuna delle due sentenze del T.A.R. Toscana (n. **325/2017 e n. 1761/2016**), a non coltivare alcuna azione nei confronti della Regione Toscana, connessa ai ricorsi medesimi ed a non opporre alla Regione Toscana eccezioni tese ad eludere il contenuto delle sentenze stesse.

Il presente accordo si intenderà concluso al momento in cui perverrà agli uffici della Regione Toscana, mediante lettera raccomandata ovvero mediante trasmissione elettronica avente valore equipollente alla firma originale.

In caso di presentazione dell'appello da parte del comune, anche avverso singole parti delle citate sentenze, e/o proposizione di azioni che costituiscano inadempimento del presente accordo, esso sarà da considerarsi risolto e la scrivente Avvocatura provvederà al recupero delle spese residue non riscosse, fino all'intero di quanto liquidato dal TAR.

Gli obblighi per il comune avranno durata pari ad un anno dalla stipula.

In ogni caso, il presente accordo si riterrà risolto qualora entro 40 giorni dalla stipula non verrà effettuato il pagamento della somma di euro millecinquecento.

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Avvocatura Regionale

Firenze, lì 10 giugno 2017

avv. Nicola Gentini

Nicola Gentini

REGIONE TOSCANA - AVVOCATURA REGIONALE -

Avv. NICOLA GENTINI

Il sottoscritto Andrea Ciumei, nato a Portoferraio (LI) il 5/12/1971 Codice Fiscale CMINDR71T05G912V, rappresentante legale del comune di Marciana Marina, già ricorrente nei giudizi presso il TAR della Toscana **585/2014; 624/2014; 1264/2014; 51/2015**; con la presente dichiara di accettare la proposta transattiva di cui sopra, in tutti i suoi aspetti, e per l'effetto si impegna a versare la somma di euro millecinquecento a titolo di spese di giudizio, entro e non oltre 40 giorni dalla stipula; a non presentare appello al Consiglio di Stato avverso nessuna delle due sentenze del T.A.R. Toscana n. **325/2017 e n. 1761/2016**, ed inoltre, per la durata minima di un anno dalla stipula, a non coltivare alcuna azione nei confronti della Regione Toscana, connessa ai ricorsi medesimi ed a non opporre alla Regione Toscana eccezioni tese ad eludere il contenuto delle sentenze stesse.

Allega copia fotostatica del documento di identità.

Marciana Marina, 9 giugno 2017

Firma

Andrea Ciumei

COMUNE DI MARCIANA MARINA - Prov. di Livorno -

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella ALLORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria.

Marciana Marina, ..0..9.AGO..2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Rag. Ivan Aringhieri

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data ...0..9..AGO..2017..per rimanervi per 15 giorni consecutivi e contestualmente è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, ...0..9..AGO..2017IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Rag. Ivan Aringhieri

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....ed è divenuta esecutiva il ....., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal .....0..9..AGO..2017.

Marciana Marina, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA